

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 71 DEL 19.12.2013

OGGETTO:	AFFIDAMENTO ALLA EDILTIONE S.P.A. DELLA PROGETTAZIONE DELLA VARIANTE AL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO NATATORIO DI VALLE IN VIA ROMA A CONDINO.
-----------------	--

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 58 del 13.12.2010, con la quale fu approvata a tutti gli effetti la variante al progetto definitivo dei lavori di realizzazione impianto natatorio di valle a Condino, elaborata dall'ing. Lorenzo Strauss, nell'importo complessivo di Euro 3.800.000,00, di cui Euro 2.971.011,51 per lavori a base di gara, ivi compresi Euro 96.773,90 di oneri per la sicurezza ed Euro 828.988,49 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Posto che con la richiamata deliberazione venne stabilito di provvedere all'esecuzione dei lavori mediante appalto-concorso finalizzato all'individuazione della miglior offerta tecnico-economica ai sensi dell'art. 32 della L.P. 10.09.1993, n. 26 e s.m., ponendo a base di gara la progettazione definitiva di cui agli elaborati di variante citati e all'aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 39, comma 1, lett. b), della medesima L.P., determinata sulla base degli elementi di valutazione indicati nello schema di bando di gara allegato alla deliberazione medesima ed al contempo approvato; si imputò la spesa all'intervento 2060101 (capitolo 3616) del bilancio dell'esercizio finanziario 2010, residui passivi 2003, 2007 e 2009; si diede infine dato atto che il finanziamento dell'opera era assicurato dal contributo di Euro 1.859.244,84 assegnato dalla Provincia Autonoma di Trento a valere sul fondo investimenti comunali di rilevanza provinciale di cui all'art. 16 della L.P. 15.11.1993, n. 36 e s.m., da una quota pari ad Euro 980.000,00 del fondo per gli investimenti programmati dai Comuni (art. 11 della L.P. 36/93) riconosciuto al Comune di Condino con riferimento al periodo 2006/2010, dal contributo in conto capitale Euro 287.372,00 accordato dal Consorzio B.I.M. del Chiese ed infine, per l'importo residuo di Euro 673.383,16, dall'avanzo di amministrazione.

Atteso che l'intera procedura d'appalto-concorso si concluse con l'approvazione da parte della Giunta comunale, con deliberazione n. 24 del 14.05.2012, dei verbali della Commissione tecnica nominata ai sensi dell'art. 32, comma 3 della L.P. 26/1993 per la valutazione dei progetti esecutivi presentati dai concorrenti e con l'aggiudicazione definitiva dell'appalto-concorso all'impresa Ediltione s.p.a., con sede a Tione di Trento in via del Foro n. 4/a, verso il corrispettivo a corpo di Euro 2.539.173,20 offerto da tale impresa in sede di gara, di cui Euro 2.436.023,13 per lavori al netto degli oneri della sicurezza ed Euro 103.150,07 per oneri relativi alla sicurezza, oltre ad I.V.A., corrispondente ad un ribasso del 14,535% derivante dal rapporto fra prezzo complessivo offerto e prezzo complessivo posto a base di gara; acquisiti e prodotti da parte della Ediltione s.p.a., in ordine al progetto esecutivo presentato in gara, i pareri e le autorizzazioni prescritte, la Giunta comunale, con deliberazione n. 11 del 31.01.2013, lo approvò a tutti gli effetti.

Richiamato il contratto rep. n. 403 del 12.03.2013 relativo all'affido in appalto all'impresa Ediltione s.p.a. dell'esecuzione dei lavori in narrativa, per il predetto prezzo di Euro 2.539.173,20 più I.V.A., alle condizioni tutte specificate nel contratto medesimo, dove tra l'altro è stabilito che il corrispettivo dell'appalto deve intendersi forfettario ed interamente a corpo, fisso ed invariabile, compensativo dell'esecuzione di tutte le opere offerte e di ogni prestazione, fornitura ed onere per garantire l'esecuzione dell'opera a regola d'arte e tale da remunerare tutti gli oneri diretti e indiretti che l'impresa stessa è chiamata a sostenere per realizzare l'opera e per consegnarla perfettamente funzionante, restando a suo totale carico ogni maggiore spesa ed alea; che le singole quantità indicate nel modulo offerta denominato "Lista delle lavorazioni e forniture" presentato in sede di gara dall'impresa non hanno valore contrattuale e non possono essere assunte a fonte di future pretese da parte dell'impresa stessa, tenuta a dare il lavoro finito a regola d'arte verso il corrispettivo contrattuale di cui sopra; che i prezzi unitari indicati dall'impresa, al netto degli oneri di sicurezza, nell' "Elenco prezzi unitari" e nella "Lista delle lavorazioni e forniture" hanno valore contrattuale nel solo caso in cui il Comune disponga varianti in corso d'opera in relazione ad esigenze di pubblico interesse.

Rilevato che, dato il sopravvenuto interesse dell'Amministrazione comunale di adattare il progetto esecutivo presentato in gara ad una nuova esigenza, quella di ampliare la vasca nuoto con la realizzazione di quattro corsie di 25 m. in modo da disporre di un campo di gara che risponda anche ad un impiego sportivo ed agonistico, della problematica venne investito l'ing. Lorenzo Strauss, professionista incaricato dall'Amministrazione, giusta

convenzione di data 25.11.2011, della direzione dei lavori di realizzazione dell'impianto natatorio, nell'ambito dell'ufficio di direzione appositamente istituito per l'opera, avvalendosi dell'assistenza e collaborazione delle altre figure professionali nominate dal Comune all'interno di tale ufficio.

Vista la nota di data 15.05.2013, acquisita a protocollo il 20.05.2013 al n. 3613, con la quale detto professionista segnala che, a fronte delle nuove esigenze prospettate dall'Amministrazione circa l'utilizzo sportivo ed agonistico dell'impianto, da un confronto con l'appaltatore è emersa la possibilità di apportare al progetto esecutivo approvato un insieme di modifiche tali da assicurare il soddisfacimento del nuovo obiettivo rappresentato dalla possibilità di disporre di un campo gara da quattro corsie di 25 m., pur mantenendo sostanzialmente inalterato l'impianto architettonico ed il principio distributivo dell'intervento; aggiunge il professionista:

- che, nonostante la variazione da introdurre risulti circoscritta al corpo di fabbrica che ospita la vasca nuoto, detta variazione risulta significativa sia in termini tecnici che economici, configurando a tutti gli effetti le condizioni per una variante progettuale, secondo quanto previsto dall'art. 51 della L.P. 26/1993 e s.m., determinata in particolare da esigenze di interesse pubblico sopravvenute e quindi riconducibile al comma 1, lett. a) del citato art. 51;
- di condividere totalmente il fondamento della finalità progettuale di ampliare la vasca nuoto da tre a quattro corsie e di aver provveduto a confrontarsi informalmente con il Comitato Provinciale per la Federazione Italiana Nuoto, acquisendo l'orientamento del tutto favorevole di quest'ultimo, non solo ai fini di un utilizzo intensivo per attività agonistiche ed amatoriali dell'impianto, ma anche per lo svolgimento di manifestazioni sportive, stante la possibilità di un'eventuale omologazione in deroga, cosa non prevista per la vasca a tre corsie di cui al progetto approvato, che può essere impiegata solo ed esclusivamente per sessioni di allenamento;
- di ritenere quindi ampiamente motivata l'ipotesi di variante, tanto da proporre la redazione in base a quanto previsto dall'art. 126, comma 4 del D.P.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg.;
- che è opportuno incaricare l'appaltatore della redazione della variante progettuale, stante la scelta a suo tempo operata dall'Amministrazione comunale dell'appalto-concorso e tenuto conto dell'art. 126, comma 4 del D.P.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg., ai sensi del quale "di norma la variante progettuale è elaborata dal progettista" (disposizione analoga a quella di cui all'art. 51, comma 4 della L.P. 26/1993) (preme a tal proposito far notare che la procedura prescelta era finalizzata all'individuazione della miglior offerta tecnico-economica sulla base del progetto definitivo posto a base di gara, con l'obbligo per i concorrenti di predisporre la progettazione esecutiva sviluppando tale progetto definitivo, tanto che il progetto esecutivo approvato dall'Amministrazione è stato appunto quello fatto redigere e presentato dall'impresa aggiudicataria Ediltione s.p.a.).

Atteso che, dopo aver condiviso quanto evidenziato dal direttore lavori nella sopra richiamata nota del 15.05.2013 e ritenuto che la soluzione più appropriata fosse appunto quella di affidare la stesura della variante progettuale atta a rispondere alle sopra rappresentate esigenze all'impresa Ediltione s.p.a. appaltatrice dell'opera, con lettera del 24.05.2013 prot. n. 3739 l'impresa medesima fu invitata a trasmettere il quadro di raffronto con la quantificazione del costo complessivo dell'intervento conseguente ad una tale variante ed in cui risultasse evidenziato il corrispettivo richiesto per la sua elaborazione, in modo da poterle formalizzarle il relativo affidamento ove il corrispettivo risultasse congruo e la proposta di variante si rivelasse tale da rispondere all'esigenza dell'Amministrazione da un lato di non sfondare l'importo complessivo di Euro 3.800.000,00 impegnato per la realizzazione dell'opera, data l'impossibilità di reperire nuovi mezzi di finanziamento e dall'altro di contenere i lavori suppletivi entro il limite del quinto rispetto all'importo del contratto originario.

Verificato che, in risposta a detto invito, Ediltione s.p.a., con nota di data 08.11.2013, registrata a protocollo l'11.11.2013 con il n. 7242, ha trasmesso il quadro riepilogativo di raffronto inerente la quantificazione del costo complessivo dell'opera conseguente alla variante progettuale più volte accennata, precisando che il compenso richiesto a ristoro degli oneri per la sua redazione ammonta ad Euro 10.400,00 (onorario del professionista maggiorato di C.N.P.A.I.A.) più I.V.A.; in detto quadro il costo complessivo dell'intervento viene contenuto entro il limite degli Euro 3.800.000,00 impegnati dal Comune, nel mentre l'importo netto dei lavori viene stimato in Euro 2.913.824,47, compresi Euro 109.650,07 di oneri della sicurezza, con un supero di Euro 374.651,27 che non si discosta di oltre un quinto rispetto all'importo di Euro 2.539.173,20 del contratto originario.

Valutato del tutto congruo, in considerazione dell'importanza e della destinazione funzionale dell'opera, della natura e del grado di complessità della variante e degli elaborati che dovranno essere redatti, il corrispettivo richiesto dall'impresa per la sua progettazione.

Posto in evidenza che, con riferimento a quanto previsto, in materia di modalità di affidamento di incarichi tecnici, dall'art. 24, comma 1, lettera b) del regolamento di attuazione della L.P. 26/1993 emanato con D.P.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg., nel caso di specie la possibilità di affidare direttamente all'appaltatore la progettazione della variante è ammessa in quanto il corrispettivo non eccede l'importo di cui all'art. 21, comma 4 della L.P. 19.07.1990, n. 23 (attualmente Euro 44.700,00).

Ribadito che la variante in questione è da ritenersi consentita ai sensi dell'art. 51, comma 1, lettera a) della

L.P. 26/1993, in quanto determinata dagli interessi pubblici sopravvenuti sopra esplicitati.

Detto che l'impresa Ediltione: a) dovrà redigere la variante nella forma della progettazione esecutiva, ai sensi della L.P. 10.09.1993, n. 26 e s.m. e del relativo regolamento di attuazione, con l'onere di acquisire tutti i pareri ed atti autorizzatori richiesti dalla vigente normativa e di introdurre nel progetto di variante tutte le modificazioni che si rendessero necessarie per l'ottenimento dei pareri, nulla-osta e autorizzazioni richieste, nonché tutte le altre modificazioni che l'Amministrazione riterrà motivatamente necessarie al fine di rendere il progetto complessivamente considerato maggiormente rispondente alle esigenze al cui soddisfacimento l'opera è destinata; b) sarà l'unica responsabile del progetto di variante.

Ritenuto quindi di affidare all'impresa appaltatrice, per la serie di considerazioni sopra evidenziate, la progettazione della variante al progetto esecutivo dei lavori di realizzazione impianto natatorio di valle in via Roma a Condino.

Dato atto che i rapporti con l'affidatario saranno regolati da apposito atto, il cui schema forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Preso atto che la complessiva spesa di Euro 12.688,00 dipendente dalla presente deliberazione è prevista e può quindi essere imputata al competente intervento 2060101 (capitolo 3616) del bilancio dell'esercizio finanziario 2013 in conto residui passivi.

Vista la L.P. 10.09.1993, n. 26 e s.m..

Visto il D.P.P 11.05.2012, n. 9-84/Leg..

Visto il D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m..

Vista la legge 13.08.2010, n. 136 e s.m..

Visto il T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

Visto lo Statuto comunale.

Visto il regolamento di contabilità.

Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. Di affidare, per i motivi esplicitati in premessa, all'impresa Ediltione s.p.a., con sede in Tione di Trento, via del Foro n. 4/a, codice fiscale e partita I.V.A. 00806360228, appaltatrice dei lavori di "realizzazione impianto natatorio di valle in via Roma a Condino", la progettazione della variante al progetto esecutivo dell'opera dalla stessa presentato in gara e approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 11 del 31.01.2013, dettata dall'esigenza di rispondere ai sopravvenuti interessi pubblici sopra rappresentati e riconducibile quinti alla lettera a) del comma 1 dell'art. 51 della L.P. 10.09.1993, n. 26, verso il corrispettivo di Euro 10.400,00 più I.V.A., secondo le modalità ed alle condizioni risultanti dallo schema di atto che si approva con la presente deliberazione e che di essa costituisce parte integrante e sostanziale, autorizzando il segretario comunale alla relativa stipulazione ad intervenuta esecutività della deliberazione medesima.
2. Di imputare la conseguente spesa di Euro 12.688,00 all'intervento 2060101 (capitolo 3616) del bilancio dell'esercizio finanziario 2013, in conto residui passivi.
3. Di dare atto che il corrispettivo di cui sopra verrà liquidato all'impresa una volta redatta e presentata da parte di quest'ultima la variante progettuale corredata di tutti i pareri ed autorizzazioni di legge ed intervenuta l'approvazione della stessa da parte dell'Amministrazione comunale.
4. Di dare atto che a carico dell'impresa incombe l'obbligo di assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 e s.m. e integrazioni "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia", al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'affidamento di cui al presente provvedimento.
5. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 5 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;
 - ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 2, lett. b) della legge 06.12.1971, n. 1034.